

dumping dalla RPC causavano pregiudizio. Un nuovo esame di questi fattori non sarebbe stato di alcuna utilità perché, anche supponendo che tutti questi fattori fossero ora diventati positivi, questo sarebbe dovuto (almeno in parte) al fatto che l'industria dell'Unione è ora protetta contro tutte ⁽¹⁾ le esportazioni in dumping dalla RPC e dall'Ucraina (ad eccezione di quelle in provenienza da Since Hardware). Inoltre, non è stato identificato alcun fattore che potrebbe infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping provenienti da Since Hardware e i loro effetti negativi sull'industria dell'Unione. Infine, non istituire misure nei confronti di Since Hardware costituirebbe una discriminazione nei confronti dei produttori importatori soggetti al dazio imposto a seguito della prima inchiesta iniziale.

H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (97) Tenuto conto delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio risultante, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione, si ritiene necessario istituire misure definitive nei confronti delle importazioni dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Since Hardware.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (98) Il livello delle misure antidumping definitive dovrebbe essere sufficiente a eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Come indicato al considerando (75), i prezzi dell'industria dell'Unione sono risultati complessivamente non remunerativi durante il PI. Non sarebbe perciò appropriato basare il dazio soltanto sul margine di undercutting.
- (99) Nel calcolare l'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, la Commissione ha ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria dell'Unione di coprire i suoi costi e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni in dumping. Il margine di profitto, al lordo delle imposte, utilizzato per questo calcolo è pari al 7 % del fatturato. Come indicato al considerando (63) del regolamento (CE) n. 452/2007, è stato dimostrato nella prima inchiesta che questo era il livello di profitto ragionevolmente prevedibile in assenza di dumping pregiudizievole. Su questa base, è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole per il prodotto simile dell'industria dell'Unione. A questo scopo, sono state raccolte informazioni presso l'industria dell'Unione per calcolare la media ponderata del suo margine effettivo di profitto/perdita per l'attuale PI. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto deducendo il margine effettivo di profitto/perdita dell'industria del-

l'Unione così calcolato dai suoi prezzi di vendita e aggiungendo il margine di profitto suindicato del 7 %.

- (100) Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, come stabilita per il calcolo dell'undercutting, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio CIF all'importazione. È stato così stabilito un livello di eliminazione del pregiudizio del 35,8 %, inferiore al margine di dumping constatato per Since Hardware.

2. Esclusione di Since Hardware dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio

- (101) Nel quadro del riesame previsto dal regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio e alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC, adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC, in particolare dei paragrafi 305 e 306, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2010 ha escluso Since Hardware dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 452/2007.
- (102) Una nuova misura può ora essere istituita nei confronti di Since Hardware.

3. Forma e livello delle misure

- (103) Alla luce di quanto precede e conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo, al livello necessario per eliminare il pregiudizio, sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato da Since Hardware.
- (104) Sulla base di quanto precede, l'aliquota del dazio antidumping definitivo per queste importazioni è del 35,8 %.
- (105) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping si applicano per cinque anni, a meno che non esistano motivi o circostanze specifici che richiedano un periodo più breve. Nel presente caso si considera opportuno limitare la durata della misura alla scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l'altro, della RPC, istituite dal regolamento (CE) n. 452/2007. Sarà in questo modo possibile prendere in considerazione, nello stesso tempo, le domande di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore per tutte le importazioni originarie, tra l'altro, della RPC. Naturalmente, gli operatori interessati e, in particolare, Since Hardware e/o l'industria dell'Unione, potranno, prima del 27 aprile 2012, chiedere altri riesami, in particolare un riesame intermedio del presente regolamento, purché tutte le condizioni necessarie siano soddisfatte.

⁽¹⁾ È vero che, per un certo periodo, in seguito all'annullamento da parte della Corte di giustizia del regolamento (CE) n. 452/2007 per quanto riguarda Foshan Shunde, è stato *de facto* applicato a questa impresa un dazio nullo, ma questo non comporta alcuna differenza rilevante, in particolare perché si è verificato soltanto alcuni anni dopo l'entrata in vigore di detto regolamento.

